D.R.S. n. 2975 *DEL* 31.08.2026

Servizio 6 Albi e R.U.N.T.S. – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Coop.va Sociale Tulipano - Autorizzazione al funzionamento Sezione Inabili - Tipologia Comunità Alloggio per Disabili Psichici sita in Santa Elisabetta (AG)

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;
VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;
VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;
VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;
VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;
VISTA la legge regionale 15.05.2000, n. 10;
VISTO il D.P.Reg. del 05.04.2022, n. 9, pubblicato sulla GURS n. 25, Parte I, del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 17.03.2016, n. 3";
VISTO il D.P.Reg. n. 726 del 17.02.2025, con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 42 del 14.02.2025, alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;
VISTO il D.D.G. n. 769 del 11.03.2026, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro al Dott. Guglielmo Pietro Reale di Dirigente *ad interim* del Servizio 6 "*Albi e R.U.N.T.S. - Gestione e Vigilanza*" stipulato in data 10 marzo 2026, il cui incarico decorre dal 2 marzo 2026 e sino all'eventuale individuazione di un responsabile effettivo del Servizio o a seguito della rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
VISTO il D.P.Reg. n. 2627 del 18.05.2026, disposto in attuazione della delibera di Giunta n. 201 del 14.05.2026;
VISTA l'istanza e la documentazione trasmessa a corredo, in data 02.07.2026 ed acquisita al prot. gen. n. 34534 del 03.07.2026, con la quale la COOPERATIVA SOCIALE TULIPANO – C.F./P.I. 03078300849

chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la Sezione “Inabili” e la Tipologia “Comunità Alloggio per Disabili Psichici” per la sede operativa sita nel Comune di Santa Elisabetta, Via Belgio, 19;
VISTO l'art. 28 della l.r. n. 22/86 ove è previsto che le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, prioritariamente all’autorizzazione al funzionamento;
VERIFICATA la regolarità della documentazione presentata;
VISTO il parere positivo reso dal Comune di Santa Elisabetta con nota prot. n. 5901 del 27.08.2026, acquisita al protocollo P.E.C. n. 43824 del 27.08.2026;
VISTO il parere igienico-sanitario positivo reso con nota n. 139372 del 20.08.2026 dall’A.S.P. 1 di Agrigento acquisita al protocollo P.E.C. n. 43238 del 20.08.2026;
RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l’autorizzazione al funzionamento;

D E C R E T A

ART. 1 La COOPERATIVA SOCIALE TULIPANO – C.F./P.I. 03078300849 è autorizzata, ai sensi dell’art. 28 della l.r. 22/86, allo svolgimento dell’attività assistenziale Sezione “Inabili” Tipologia “Comunità Alloggio per Disabili Psichici” per la sede operativa sita nel Comune di Santa Elisabetta, Via Belgio, 19 e per una ricettività di n. **10** unità.
ART. 2 L’autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.
ART. 3 Sarà cura dei Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell’Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a “contrattare” con la Pubblica Amministrazione.
ART. 4 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.
ART. 5 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori nel rispetto dello standard organizzativo di cui al D.P.Reg. n. 158 del 04.06.1996.
ART. 6 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.
ART. 7 Ai sensi dell’art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell’art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l’Ente è tenuto a comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.
Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all’amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.
ART. 8 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE *ad interim*
Reale

GUGLIELMO
PIETRO
REALE
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
31.08.2026
09:54:25
GMT+02:00